

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 662

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDINI, ACQUAVIVA, AGNELLI** Arduino,  
**ANESI, BENETTON, CALVI, CASTIGLIONE, CICCHITTO,**  
**COCCIU, FORCIERI, FRANZA, GALUPPO, GANGI, GIORGI, LADU,**  
**LIBERATORI, MARNIGA, MARTELLI, MURATORE, PAIRE,**  
**PISCHEDDA, PIZZO, RAPISARDA, RIVIERA, ROMEO,**  
**SCEVAROLLI, SCHEDA, SELLITTI, STRUFFI, TADDEI, VOZZI e**  
**ZAPPASODI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 1992

---

Istituzione dell'Autorità dell'Alto Tirreno

---

ONOREVOLI SENATORI. - La mancata attuazione della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la tutela delle acque dall'inquinamento, non ha permesso di salvaguardare nel nostro Paese gli interessi ambientali e di combattere la situazione generale di degrado idrico, con il grave stato di inquinamento raggiunto dai fiumi e dal mare.

La legislazione italiana sulle acque costiere, per la salvaguardia delle acque interne e la disciplina degli sversamenti di liquami inquinanti, si incentra su due testi fondamentali purtroppo non tra loro coordinati e che sembrano rispondere ad ottiche diverse. La citata legge n. 319 del 1976 e la legge 31 dicembre 1982, n. 979, non riescono ad ottemperare alle direttive che prevedono la determinazione della qualità delle acque, i valori-guida ed i valori-imperativi.

Nell'articolazione delle leggi italiane tali direttive, infatti, non sono chiaramente recepite e se ne perde l'effetto significativo.

Eppure la singolare storia geologica del nostro Paese, insieme a quella altrettanto singolare delle sue vicende umane, alla tormentata ed eterogenea orografia del territorio, alla fragilità, alla degradabilità ed al dinamismo del suolo e del sottosuolo, alla frastagliata complessità dell'idrografia, inducono ad individuare in una legge speciale il mezzo giuridico legislativo per un più sollecito intervento nella materia. Anche perchè gli ecosistemi divengono sempre meno capaci di accogliere le dinamiche dovute alle attività umane, proprio mentre la scienza ecologica mette in guardia l'uomo moderno contro i guasti causati dagli sperperi di ogni sorta con cui è stato aggredito l'ambiente naturale.

Bisogna quindi riconoscere ed esplicitare il legame fra l'attuazione delle politiche di

risanamento ambientale e la politica per il miglioramento della qualità delle acque, anche di balneazione.

Per conseguire tale scopo deve essere predisposto un piano pluriennale le cui linee di sviluppo non devono creare distorsioni di mercato, ma indicare un primo obiettivo generico, prima di passare a successivi approfondimenti di programmazione ambientale.

La mancanza di interventi adeguati può contribuire ad aggravare situazioni di dissesto già conosciute; si può citare ad esempio il fenomeno della subsidenza ossia l'abbassamento del suolo causato dal costipamento dei materiali e dall'aumento della quantità di acqua estratta dal sottosuolo per fini industriali, agricoli e civili. Questo fenomeno sommato all'innalzamento del livello del mare, contribuisce all'arretramento delle spiagge che colpisce gran parte dei nostri litorali.

Un'altra alterazione dell'ambiente che va attentamente valutata e controllata è quella determinata dalla realizzazione di bacini artificiali, i cui effetti si riscontrano sia sull'ambiente circostante e sull'intero bacino idrografico interessato, che sui tratti costieri influenzati dagli apporti solidi.

In Italia, come in tutti i Paesi del mondo con territori costieri estesi ed intensamente antropizzati, c'è viva attenzione per i sempre più diffusi e preoccupanti fenomeni di erosione delle spiagge.

Tali fenomeni erosivi, presenti ovunque lungo i litorali tirrenici, si accentuano in corrispondenza degli apparati deltizi, dove il fenomeno comincia a manifestarsi a spese dell'apice del delta e si estende, quindi, lungo le ali.

L'erosione ha interessato, più o meno intensamente, tutti i delta progradanti nel

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tirreno e ha probabilmente preso l'avvio a seguito di opere di regimazione nei bacini idrografici; di frequente gli sbarramenti sono costruiti non lontano dalla costa come nel caso del fiume Tevere. Ad una sensibile riduzione del carico solido fluviale possono avere contribuito anche le passate ingenti escavazioni di inerti in alveo. Un esempio interessante è costituito dal delta del fiume Arno (Toscana), dove l'erosione si è manifestata alla fine del secolo scorso e continua tuttora, soprattutto lungo l'ala destra, con un arretramento della linea di riva pressoché costante di circa 10 metri all'anno.

Fra le cause idrografiche dell'erosione, la subsidenza è senz'altro la principale ed in alcune zone quali la Toscana (pianura di Pisa) questo fattore può essere considerato uno dei maggiori responsabili dell'arretramento della linea di riva.

Negli anni '80, vista la scarsa efficacia delle opere di difesa si è iniziato ad adattare la tecnica dei ripascimenti il cui primo esempio, rimasto isolato, risale agli anni '60 ed era costituito da un impianto di *by-pass* automatico, che prelevava i sedimenti soprattutto al porto di Marina di Carrara per

riversarli sottoflutto lungo la spiaggia, in erosione, di Marina di Massa.

Considerata la scarsa disponibilità di sedimenti idonei per un ripascimento, il loro costo e l'estensione dei tratti da proteggere, attualmente si sta sperimentando un sistema misto che prevede il ripascimento, ma con una protezione dei sedimenti mediante una barra artificiale costituita da piccoli massi e ciottolame.

L'ipotesi è quella di ricostruire non solo la spiaggia emersa, ma anche quella sommersa ed in particolare la barra che possa operare lo smorzamento dell'energia che si riversa nella zona di battaglia e sui fondali di modesta profondità.

Si dovrà poi pervenire alla disciplina di tutti i tipi di discarica, dallo smaltimento dei fanghi e dei rifiuti solidi e semisolidi al sistematico e continuo rilievo qualitativo e quantitativo dei corsi idrici, con gli obiettivi di qualità prefissati in funzione degli usi o delle esigenze di tutela ecologica, igienica e turistica, alle informazioni qualitative e quantitative sui vari corsi idrici, insieme ai rilievi sistematici delle caratteristiche dinamiche dell'Alto Tirreno e delle concentrazioni in mare dei vari elementi inquinanti.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Autorità per l'Alto Tirreno)*

1. È istituita, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'Autorità per l'Alto Tirreno, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato a presiedere la Conferenza medesima, composta dai Ministri della marina mercantile, dell'ambiente, degli affari esteri, dei lavori pubblici, della sanità, per il coordinamento delle politiche comunitarie, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dai presidenti delle giunte regionali delle regioni Liguria, Toscana, Sardegna e Lazio. Alle riunioni dell'Autorità sono invitati i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. L'Autorità esercita le seguenti funzioni:

a) adotta, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, il piano di risanamento dell'Alto Tirreno;

b) provvede al coordinamento degli interventi di emergenza su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, approvando altresì il piano degli interventi urgenti a tutela della balneabilità; all'attuazione di detti interventi provvede il Ministro della marina mercantile anche mediante ordinanze, con i poteri e per le finalità di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, da alla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

c) provvede al coordinamento delle attività di ricerca e sperimentazione per la salvaguardia dell'Alto Tirreno su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro dell'ambiente, avvalendosi di isti-

tuti universitari e di istituti pubblici di ricerca altamente specializzati;

d) definisce i criteri per il riparto delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 4; impartisce direttive nei confronti delle amministrazioni statali, regionali e degli enti locali; approva accordi di programma in attuazione degli interventi previsti; dispone il compimento degli atti sostitutivi e delle azioni di controllo e di vigilanza sull'attuazione dei piani e dei programmi;

e) approva la relazione annuale da inviare al Parlamento;

f) esprime parere sulle proposte per accordi internazionali, anche scientifici, per la tutela dell'Alto Tirreno;

g) propone ai Ministeri competenti i provvedimenti da adottare contro i fenomeni di erosione della costa e provvede alla gestione del relativo piano di intervento.

3. L'Autorità può richiedere, su temi specificamente determinati, il parere del Comitato nazionale per la difesa del suolo, di cui all'articolo 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

## Art. 2.

### *(Piano di risanamento)*

1. Il piano di risanamento dell'Alto Tirreno assume quale quadro di riferimento i programmi previsti dagli accordi internazionali, i programmi della Comunità economica europea e quelli degli altri organismi internazionali cui l'Italia partecipa. Il Ministro degli affari esteri propone all'Autorità di cui al comma 1 dell'articolo 1 le necessarie misure di coordinamento.

2. Il piano è redatto tenendo conto dei piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e dei piani regionali di risanamento delle acque di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, ove esistenti, e coordina altresì gli interventi di cui all'articolo 1 con i piani di bacino e con gli interventi nei bacini di interesse nazionale, interregionale e regionale dei fiumi che sfociano nell'Alto Tirreno, nonché con i programmi, progetti ed interventi di risanamento ambientale.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Il piano, adottato dall'Autorità, è sottoposto per l'approvazione al Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, integrato dal Ministro della marina mercantile e dal Ministro per gli affari regionali.

## Art. 3.

*(Segreteria tecnica)*

1. L'autorità si avvale di una segreteria tecnica composta da un rappresentante designato per la specifica competenza da ciascuna amministrazione centrale e da ciascuna regione di cui all'articolo 1, coordinata da un segretario generale nominato, con durata quinquennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente dell'Autorità, di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro dell'ambiente, equiparato, in quanto a stato giuridico ed a trattamento economico, a dirigente generale dello Stato di livello C.

2. Il segretario generale tra l'altro:

- a) cura l'istruttoria degli atti dell'Autorità;
- b) cura, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, i rapporti con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;
- c) cura l'attuazione delle direttive dell'Autorità agendo per conto dell'Autorità medesima nei limiti dei poteri conferitigli.

3. La sede dell'Autorità per l'Alto Tirreno è ubicata in Viareggio (Lucca).

## Art. 4.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 è autorizzata la spesa complessiva di lire 80 miliardi per l'anno 1992.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 80 miliardi per l'anno 1993 si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.